Comune di
Montalto Uffugo

Provincia di Cosenza

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA N.* 16 DEL 30/04/2024 *DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) – SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA II SEZ. CIVILE SENTENZA 1128/2023 – CITRIGNO PASQUALE / COMUNE DI MONTALTO UFFUGO"

Dott. Mario Leporace (Presidente)

Dott. Filippo Maurizio Rocca(Componente)

Dott. Francesco Marrello (Componente)

VERBALE N. 65 del 08/05/2024

L'anno 2024 il giorno 08 del mese di maggio si è riunito, in videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Montalto Uffugo, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 01 del 04/01/2022, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- parere in merito alla proposta n. 16 del 30/04/2024 *di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) – sentenza tribunale ordinario di Cosenza ii sez. civile sentenza 1128/2023 – Citrigno Pasquale / comune di Montalto Uffugo"*

Accertata la presenza dell'intero collegio, il Presidente dichiara valida la seduta, avviandone i lavori.

IL COLLEGIO

VISTA la proposta n. 16 del 30/04/2024 *di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) – sentenza tribunale ordinario di Cosenza ii sez. civile sentenza 1128/2023 – Citrigno Pasquale / comune di Montalto Uffugo"*

PREMESSO:

- che l'ente deve procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio in attuazione della Sentenza di seguito richiamata;
-che ha trasmesso al Collegio dei revisori la Proposta di deliberazione in oggetto, con l'allegata documentazione;

PRESO ATTO che:

- con sentenza n. 1128/23 (RG 88/17) emessa in data 22.06.2023, il Tribunale Ordinario di Cosenza ha condannato il Comune di Montalto Uffugo al pagamento, in favore di Citrigno Pasquale, della somma di € 44.396,38 ed € 5.000,00 per compensi legali, oltre rimborso spese forfettarie, cpa e iva, complessivi € 6.344,00, ed ulteriori € 545,00 in favore dell'Avv. Pasquale Pellegrino;

- il debito in parola trova origine nella richiesta di risarcimento del danno subito dal ricorrente a seguito di una rovinosa caduta mentre percorreva, alla guida della bicicletta di sua proprietà, la strada di località "Coretto" in agro del comune di Montalto Uffugo riportando gravissime lesioni personali con conseguente danneggiamento della bicicletta;

- l'Ente ha resistito alla domanda, contestando la propria legittimazione passiva (sostanziale) sull'assunto che la strada in oggetto sarebbe di proprietà della Provincia e/o del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino;

- il tribunale da ritenuto che contestazione dovesse essere disattesa;

CONSIDERATO che il debito complessivo ex art. 194, comma 1, lettera a) TUEL da riconoscere ammonta a complessivi € € 51.285,38;

DATO ATTO che:

- nel rendiconto di gestione 2023, al risultato di amministrazione, nella voce accantonamenti per fondo contenzioso, è stata opportunamente riservata la somma di € 600.000,00;

- al netto di altri riconoscimenti, residua sull'accantonamento, allo stato, la somma di € 42.060,37;
- l'Ente ha stanziato, nel bilancio previsionale 2024 un fondo di riserva pari ad € 70.000,00 e che la restante somma per finanziare il debito in esame, pari ad € 9.225,01, può essere prelevata da detto fondo;

VISTO *l'art. 194, comma 1, del D.lgs. 267/2000 secondo cui gli Enti Locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atto costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata;

VISTI:
- il Bilancio di Previsione 2024/2026 - con i relativi allegati;
- L'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";
- L'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato […], le regioni, le province, i comuni […]";
- I pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000;
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 267/2000;

Per tutto quanto sopra premesso, preso atto, considerato e ritenuto, il Collegio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000 di cui all'oggetto.

Il Collegio rammenta ai responsabili dei competenti Uffici, che i debiti fuori bilancio devono avere carattere di straordinarietà ed eccezionalità.

Le regole contabili per gli enti locali dispongono che:
- *l'attività gestionale deve svolgersi all'interno degli stanziamenti di bilancio (specificatamente per ogni spesa es. spese legali, ecc.);*
- *ogni spesa può essere effettuata previo formale impegno;*
- ***la mancata tempestiva adozione dei necessari atti amministrativi è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o amministratori relativamente alla maggiora somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto***

di azioni giudiziarie ai danni dell'ente; nella fattispecie bisogna intervenire tempestivamente onde evitare atti di precetto e/o pignoramenti c/o terzi.

Il Collegio raccomanda infine, di trasmettere, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 289/2012, il provvedimento di riconoscimento dei D.F.B., alla Procura Regionale della Corte dei Conti, nei modi e nei termini prescritti dalla legge.

Montalto Uffugo, 08.05.2024

1Il collegio dei revisori dei Conti
Dott. Mario Leporace
Dott. Filippo Maurizio Rocca
Dott. Francesco Marrello

[1] ***Firmato Digitalmente***